

Direzione Gestione Immobiliare
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della Fondazione ENPAIA, sito in Roma, Viale Beethoven, civ. 48.
CIG 8293919679 numero di gara 7757827

CAPITOLATO DI APPALTO

(ALLEGATO C)



IL RUP

Arch. Domenico Di Bagno



Roma 15/5/2020

Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della Fondazione ENPAIA, sito in Roma, Viale Beethoven civ. 48.
CIG 8293919679 numero di gara 7757827

CAPITOLATO DI APPALTO

Sommario

PARTE I

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

- Art. 1 : Oggetto dell'appalto
- Art. 2 : Durata dell'appalto
- Art. 3 : Ammontare dell'Appalto e Valutazione dei lavori
- Art. 4 : Vincoli esecutivi
- Art. 5 : Requisiti dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto
- Art. 6 : Referente per la conduzione dei lavori.
- Art. 7 : Norme applicabili
- Art. 8 : Materiali e forniture a carico dell'Appaltatore.
- Art. 9 : Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori
- Art. 9a : Direzione Lavori
- Art. 10 : Norme di sicurezza

PARTE II

DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 11 : Stipula del contratto
- Art. 12: Disposizioni generali
- Art. 13 : Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

PARTE III

CAUZIONE E GARANZIE

- Art. 14 : Garanzie e cauzioni

Art. 15 : Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa

Art. 16 : Garanzie lavori e difetti

Art. 17: Cronoprogramma

PARTE IV

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 18 : Consegna dei lavori

Art. 19 : Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 20 : Sospensione e ripersa dei Lavori

Art. 21 : Penali

PARTE V

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 : Anticipazione

Art. 23 : Valutazione dei lavori

Art. 24 : Pagamenti

Art. 25 : Revisione prezzi

Art. 26 : Cessione del contratto e dei crediti

PARTE VI

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 : Varianti nei lavori

PARTE VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 : Norme di sicurezza Generali

Art. 29 : Piani di sicurezza

PARTE VIII

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 : Subappalto

Art. 31: Responsabilità in materia di subappalto

Art. 32: Pagamento dei subappaltatori

PARTE IX

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 : Controversie, elezione del Foro competente

Art. 34 : Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 35 : Risoluzione e recesso del Contratto

PARTE X

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 : Ultimazione dei lavori.

Art. 37 : Collaudo e regolare esecuzione

PARTE XI

NORME FINALI

Art. 38 : Qualità dei materiali

Art. 39 : Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 40 : Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

Art.41 : Oneri a carico del committente

CAPITOLATO DI APPALTO

PARTE I

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Articolo 1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative ai lavori di manutenzione ordinaria, tinteggiatura prospetti e sostituzione degli infissi esterni dell'edificio di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. sito nel Comune di Roma, in Viale Beethoven civ. 48.

L'edificio ha una destinazione d'uso prevalente ad uso ufficio ed è costituito da un corpo di fabbrica di forma pressoché rettangolare con tipologia insediativa "ad isolato" che si sviluppa per sei piani fuori terra (piani T-I-II-III-IV e V) nonché per due piani interrati S1 e S2 ad uso commerciale e ad uso archivio.

L'appalto prevede il risanamento dei prospetti esterni dell'intero edificio nonché la sostituzione di tutte le chiusure trasparenti presenti nell'involucro edilizio (pareti vetrate di ingresso e finestre) poste nei vari piani dell'edificio, sede dell'Ente.

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto, meglio dettagliate nei *Documenti di progetto* allegati, sono di seguito sinteticamente elencate:

- Opere provvisoriale e di sicurezza, montaggio e smontaggio ponti auto sollevanti e ponteggi;
- Risanamento dei prospetti esterni dell'edificio mediante rimozione delle superfici in fase di distacco, reintegrazione degli intonaci rimossi mediante l'impiego di malte premiscelate cementizie e rasatura di tutte le superfici.
- Preparazione delle superfici alle pitturazioni e tinteggiatura finale delle superfici
- Revisione dei rivestimenti in pietra (rivestimenti in granito e copertine in travertino)
- Smontaggio degli infissi posti a chiusura dell'involucro esterno dell'edificio, calo in basso, caricamento e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
- Fornitura e posa in opera di nuovi infissi aventi le stesse caratteristiche morfologiche di quelli preesistenti.
- Installazione nuovo impianto di illuminazione dei prospetti esterni in sostituzione di quello preesistente

Le opere sono meglio descritte nei seguenti elaborati tecnici allegati unitamente al presente Capitolato di appalto:

Allegato L- Descrizioni e specifiche tecniche

Allegato M - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegato N - Elenco Prezzi Unitari

Allegato N1 - Computo Metrico Estimativo

Allegato O - Disegno di progetto Ante e Post Operam – abaco infissi

Allegato P - Cronoprogramma

Articolo 2 (Durata dell'appalto)

La durata dei lavori è di **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere terminati entro la data del 10/12/2020 affinché l'Ente possa ottenere gli sgravi fiscali per l'intervento previsto come stabilito dalla normativa vigente per il "*bonus facciate*" (Legge n°160 del 27 dicembre 2019, artt. 1 commi 219-224 "Legge di bilancio 2020" e successive modifiche e integrazioni) ed ottenere il bonus fiscale per la sostituzione degli infissi (Legge n.145 del 30 dicembre 2018 "Legge di bilancio 2019" e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 3 (Ammontare dell'Appalto e Valutazione dei lavori)

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € **913.216,60** (Euro novecentotredicimiladuecentosedici/60), di cui. € 24.838,94. (Euroventiquattromilaottocentotrentotto/94) per gli oneri di sicurezza ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso.

Le lavorazioni elencate nel precedente articolo 1 saranno valutate in prevalenza "*a misura*" ed i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori sono quelli riportati nell'allegato elenco prezzi Unitari.

I prezzi unitari delle lavorazioni sono stati ricavati dall'adozione del Prezziario DEI (anno 2019 Recupero Ristrutturazione Manutenzione), debitamente scontati del 10 per cento in quanto trattasi di lavori caratterizzati da prevalente ripetitività con opere

edili di semplice esecuzione ove la porzione tecnologica rappresentata degli infissi è caratterizzata dalla prevalenza di attività ove sono impiegati dei processi produttivi ad alta intensità di industrializzazione.

Il costo complessivo della mano d'opera determinato sulla scorta delle tabelle ministeriali vigenti relativamente alle attività edili è indicato in complessivi € 214.000,00 + Iva pari complessivamente a circa il 24,07% del valore dell'appalto.

Per l'esecuzione e valutazione dei lavori dovranno, inoltre, essere osservate tutte le norme, condizioni e prescrizioni del presente Capitolato della Fondazione e delle prescrizioni stabilite dalla documentazione allegata allo schema di contratto.

Nelle lavorazioni elencate al precedente articolo 1 dovranno essere compresi tutti i trasporti, la mano d'opera, le opere provvisorie e quanto altro necessario per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

Articolo 4 (Vincoli Esecutivi)

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, essendosi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, che gli stessi dovranno essere eseguiti all'interno di un edificio ad uso ufficio e si impegna quindi a rispettare tutti gli oneri derivanti da questa circostanza e del piano operativo di sicurezza che l'Appaltatore stesso dovrà produrre e consegnare alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, inoltre, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere nella persona di un tecnico di propria fiducia. Il suddetto piano di sicurezza dovrà essere firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere che si assumerà l'obbligo di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 5 (Requisiti dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto)

L'importo lordo dei lavori determinato pari complessivamente ad € 913.216,60 + iva di cui € 24.838,94 + iva quali oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. n°81/2008 posto a base dell'affidamento è definito come segue:

CATEGORIA PREVALENTE: OS6	€ 559.035,77 + iva
CATEGORIA SCORPORABILE: OG1	€ 329.341,89 + iva
<u>ONERI PER LA SICUREZZA: D.lgs. n.81/2008</u>	<u>€ 24.838,94 + iva</u>

Importo totale. € 913.216,60 + iva

L'operatore economico deve possedere i requisiti indicati nel Disciplinare per lo svolgimento dei lavori

Articolo 6

(Referente per la conduzione dei lavori)

Ai fini della condotta del contratto oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore designerà un suo incaricato che dovrà possedere tutte le potestà tecniche e legali per rappresentarlo in tutti i rapporti operativi con il Committente. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente Capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o altro, il referente deve indicare altra persona formalmente designata dall'Appaltatore con pari requisiti ai fini del presente Appalto.

Articolo 7

(Norme applicabili)

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle lavorazioni.

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- Le norme di buona tecnica nelle costruzioni, le norme tecniche e/o prestazionali UNI, CIG, ISO, DIN , marchio CE , relativamente ai materiali e alle attrezzature che saranno impiegati.
- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- In particolare, l'Appaltatore dovrà in ogni caso attenersi alle prescrizioni dei seguenti enti: ASL, INAIL (ex ISPESL), VVF, CEI.

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi.

- L'infisso inteso come elemento edilizio completo di controtelaio, telaio vetrate e manigliame dovrà essere certificato dall'installatore e altresì rispondente alle normative previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2010 , Decreto 11 Gennaio 2017 e Decreto 26 Giugno 2015 , ovvero possedere complessivamente i valori di trasmittanza termica di Legge $U = 1,8W/mqK$ stabiliti per la zona climatica D ove ricade l'immobile ad uso ufficio oggetto del presente intervento
- UNI EN 573-4 : 2007 : Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati - Parte 4: Forme dei prodotti
- UNI EN 14351-1 : Caratteristiche prestazionali porte e finestre
- UNI EN 1026 : Tenuta all'aria dell'infisso
- UNI EN 12207 : Permeabilità all'aria dell'infisso
- UNI EN 12208 : Tenuta all'acqua dei serramenti
- UNI EN 12210 : Resistenza ai carichi del vento dei serramenti

- UNI EN 12020-2 : Alluminio e leghe di alluminio - Profilati di precisione estrusi di leghe EN AW-6060 e EN AW-6063
- UNI EN 14024:2005 : Profili metallici con taglio termico - Prestazioni meccaniche - Requisiti, verifiche e prove per la valutazione
- UNI 9983:1992 : Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe. Verniciatura. Requisiti e metodi di prova.
- UNI EN 673 : Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo
- UNI EN 410 : Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
- UNI EN 12543-1 :2011 : Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 1: Definizioni e descrizione delle parti componenti
- UNI EN 12600:2004 : Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano
- Norma DIN 50021-SS : test di corrosione in area controllata
- Marchio di qualità per i profilati in alluminio tipo QUALANOD
- Marchio di qualità per le verniciature su profili in alluminio tipo QUALICOAT
- Marchio di qualità per il taglio termico tipo QUALITHERM
- Decreto legislativo n°81//2008 con successive modificazioni ed integrazioni per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso.
- DPR 207/2010 per le parti ancora applicabili
- D.lgs. n°163/2006 per le parti ancora applicabili.
- D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.
- Legge n°58/2019
- Legge n°46/90 e s.m.i., DM 38/2008

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo ed è integrato dalle normative richiamate nel documento *Descrizioni e specifiche tecniche* nonché negli elaborati progettuali allegati al presente capitolato. L'Appaltatore esecutrice è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Art. 8

(Materiali e forniture a carico dell'Appaltatore)

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni indicate nella documentazione progettuale (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, descrizioni e

specifiche tecniche) e nel Capitolato. Detti materiali devono essere della migliore qualità ed essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del committente in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'Appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del collaudatore. I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993 e s.m.i.. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uni applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato. In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori

potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 9

(Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori)

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori a regola d'arte con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare il programma dettagliato, con allegato schema grafico, che ponga in evidenza l'organizzazione temporale delle lavorazioni, compatibilmente con il cronoprogramma (Allegato P), in modo da completare il lavoro entro i termini indicati all'articolo 2 del presente Capitolato, indicando altresì il tempo di ultimazione delle principali categorie di lavoro comprese nell'appalto tenendo presente la priorità e la concatenazione dei lavori.

Il programma di esecuzione delle opere potrà essere variato dalla Direzione Lavori per esigenze connesse con l'esercizio delle normali attività svolte nei luoghi interessati dai lavori, ovvero "per motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori" senza che da ciò derivi alcun indennizzo o rimborso a favore dell'Appaltatore. L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che la Fondazione si è riservata nei relativi articoli del presente Capitolato.

Art.9a

(Direzione lavori)

La Stazione Appaltante costituirà, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 un Ufficio di Direzione Lavori composta da:

Un direttore dei lavori esterno, nonché funzionari tecnici dell'Ente in qualità di ispettori che collaboreranno con la direzione lavori.

L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere formalmente al Direttore Lavori l'elencazione (anche scritta) dei compiti assegnati, a norma dell'art. 101, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

L'Appaltatore deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente

ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all'Appaltatore.

La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all'entità e complessità dell'appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, è tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall'art. 182 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e l'esecutore ha l'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità

dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

Art. 10
(Norme di sicurezza)

I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività che saranno svolte ai sensi del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la redazione di tale documento l'appaltatore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/macchinari/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, così come predisposto dal produttore.

PARTE II
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11
(Stipula del contratto)

La stipula del contratto avverrà secondo le forme di legge mediante scrittura privata, anche in pendenza degli accertamenti antimafia. Pertanto, qualora in esito ai suddetti accertamenti risultassero presenti elementi di infiltrazione mafiosa, il contratto verrà risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 commi. 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Art. 12
(Disposizioni generali)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e l'Appaltatore comunque inerenti il presente appalto dovranno avvenire in lingua italiana.

Art. 13

(Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio)

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione dei lavori appaltati. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori e al domicilio eletto. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

PARTE III

CAUZIONE E GARANZIE

Art. 14

(Garanzie e cauzioni)

Entro i termini comunicati dall'Ente, l'Appaltatore dovrà produrre una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale in favore della Fondazione ENPAIA nella misura, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, aumentandola in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% secondo le modalità prescritte dal Codice. La mancata o irregolare costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'Appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva:

- Deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto
- Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza che il fideiussore possa opporre contestazione alcuna di diniego o dilazione.
Deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata del Committente.
- La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nelle modalità previste Codice degli Appalti e delle Concessioni.
- Deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Roma;

Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato.

Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004 e comunque dovranno essere preventivamente ed insindacabilmente approvati dalla Fondazione.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal Committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La cauzione definitiva deve avere una durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Essa deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto.

Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all' Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art.15

(Danni e Assicurazioni a carico dell'Impresa)

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere agli ambienti e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danno ai luoghi a cose o terzi determinanti la mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, che preveda inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è responsabile dell'attività del personale da esso dipendente. In genere qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dei locatori, dei visitatori o del personale dipendente dalla Fondazione, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la Fondazione, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine, viene previsto sin d'ora l'obbligo dell'Appaltatore di stipulare apposita polizza con una primaria Compagnia di assicurazione che copra, per l'intera durata dell'appalto, i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone, furti, comunque arrecati nello svolgimento dei lavori, con i massimali ivi indicati:

- Per la polizza di assicurazione per danni alle opere il massimale è pari all'importo contrattuale, al lordo del ribasso d'asta.
- Per l'assicurazione RCT massimale pari a 3.000.000 Euro per ciascun evento da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante ed essenziale. (art. 103 co. 7 d.lgs. 50/2016)

Tale assicurazione deve specificatamente prevedere l'indicazione tra le "persone" dei rappresentanti della Fondazione autorizzati all'accesso al cantiere, degli addetti alla direzione lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Con la stessa Polizza, ovvero con altra polizza devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e da eventi naturali di materiali, attrezzature e d'opere provvisorie di cantiere.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente all'esecuzione di ogni intervento e/o opera eseguita nel cantiere entro il massimale indicato. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui l'immobile ha sede.

Le polizze di cui al presente articolo devono recare espressamente il vincolo a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A. e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi 10 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale. La garanzia assicurativa presentata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa presentata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Sono esclusi dalle responsabilità dell'Appaltatore i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.

Art.16

(Garanzie e difetti)

L'Appaltatore è tenuto alle garanzie per le difformità, vizi e difetti di tutti gli interventi eseguiti per le lavorazioni connesse all'appalto a norma e degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'appaltatore garantisce altresì per una durata di anni 10 (dieci) gli infissi installati da difetti, difformità, vizi a carico di tutte le componenti che costituiscono l'elemento edilizio (telai, guarnizioni, meccanismi di movimentazione e di apertura, vetri, cornici ecc.)

PARTE IV

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17

(Cronoprogramma)

Il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (Allegato P) deve considerarsi vincolante per l'esecutore.

Tuttavia l'esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti a regola d'arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà rispettare l'ordine dei lavori indicato nel Cronoprogramma.

Art. 18

(Consegna dei lavori)

I lavori potranno iniziare dopo la stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice. È facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna ed avvio anticipato dei lavori. L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

Art. 19

(Inderogabilità dei termini di esecuzione)

Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, la loro mancata regolare e continuativa esecuzione secondo il relativo programma o la loro ritardata ultimazione:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato di appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- la sospensione dei lavori dovuta alla mancata attuazione da parte dell'Appaltatore dei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, stabilite con Decreti della Presidenza del Consiglio e da disposizioni attuative, per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19.

Art. 20

(Sospensione e ripresa dei lavori)

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo apposito verbale. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari e attrezzature, dovrà ottenere l'autorizzazione scritta dalla direzione lavori; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

Art. 21 (Penali)

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'art. 2 del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (*uno per mille*) dell'importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 4 del D.lgs. n°50/2016). La somma complessiva delle penali applicate per tutta la durata contrattuale non dovrà superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo.

L'ammontare della penale per il ritardo sul termine finale verrà trattenuto sul pagamento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione a causa di ritardi imputabili all' Appaltatore nell'esecuzione delle opere rispetto al termine previsto dall'art. 2 del presente Capitolato.

Non è applicabile l'articolo 91, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza per contenere la diffusione del covid-19 e, in particolare, al mancato rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri.

Al fine di escludere l'applicazione delle penali di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'Appaltatore ha l'onere di dimostrare sempre di aver rispettato le misure di contenimento adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del covid-19.

PARTE V

DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22

(Anticipazione)

A norma della vigente normativa l'anticipazione è regolata dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. n°50/2016

Art. 23

(Valutazione dei lavori)

L'esecuzione e la valutazione dei lavori è disciplinata dall'Art. 101 del D.lgs. n°50/2016 ed è diretta dal responsabile Unico del Procedimento e/o dal Direttore Dei Lavori nelle modalità stabilite dal Codice.

Art. 24

(Pagamenti)

L'importo dell'appalto sarà liquidato in stati di avanzamento dei lavori di importo pari a non meno di € 100.000,00 + iva per ciascun SAL che sarà emesso sulla base di certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori nonché dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili e non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento. Il pagamento degli importi dovuti avviene ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 previa presentazione della fattura intestata a "Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven, civ. 48, cap. 00144, Roma Divisione Gestione del Patrimonio Immobiliare, Attività Manutenzione Ordinaria, Codice Fiscale 02070800582 e Partita IVA 01028511002. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Trova applicazione l'art. 4 del d.l. 12/2019 conv. in l. 157 del 2019.

Art. 25

(Revisione dei prezzi)

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

Art. 26

(Cessione del Contratto e dei crediti)

L'Appaltatore non potrà cedere il contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È altresì vietata la cessione dei crediti, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art.1260 del Codice Civile.

PARTE VI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.27

Varianti nei lavori

La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l'Esecuzione. In ogni caso le varianti sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. n°50/2016. Se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l'Appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l'Appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'Appaltatore si intendono tacitamente accolte. Qualora durante l'esecuzione dei lavori fossero introdotte delle nuove lavorazioni non previste nell'elenco prezzi unitari, questi saranno computati utilizzando i prezziari DEI Prezziario DEI (anno 2019 Recupero Ristrutturazione Manutenzione;), preventivamente scontati del 10 per cento in quanto trattasi di lavori caratterizzati da prevalente ripetitività con opere edili ed impiantistiche di semplice esecuzione connotate, nel complesso, da particolari condizioni favorevoli di cantiere dovute alla totale disponibilità delle aree - libere da qualsivoglia interferenza - che permette la veloce progressione delle lavorazioni previste ai quali sarà applicato il

ribasso d'asta offerto sull'elenco prezzi unitari in fase di gara per le casistiche precedentemente richiamate.

PARTE VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.28

(Norme di sicurezza generali)

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nell'espletamento dei lavori.

Art. 29

(Piani di sicurezza)

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m. i. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. elaborando di concerto con gli uffici della Fondazione E.N.P.A.I.A. e nel proseguo del lavoro l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze DUVRI se necessario.

Il D.lgs. 81/2008 all'art. 26 impone al Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno di luoghi di lavoro di cui sia responsabile, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, di

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In questo caso i datori di lavoro interessati dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare / ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico - professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

PARTE VIII DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 (Subappalto)

Il subappalto è consentito secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dall' art. 105 del D.lgs. n°50/2016, come indicato nel Disciplinare.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Fondazione, per tutti i Sub - Contratti, il nome del Sub - contraente, l'importo del Sub - contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 31 (Responsabilità in materia di subappalto)

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Fondazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento provvedono a modificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 Aprile 1995 n°139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995 n° 246 (ammenda fino a 1/3 dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).

Art. 32 (Pagamento dei subappaltatori)

La Fondazione non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti, fatte salve le previsioni di legge.

PARTE IX CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 (Controversie, elezione del Foro competente)

Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 34

(Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di categoria, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

L'Appaltatore

- è responsabile in rapporto alla Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Fondazione;
- è obbligato al regolare assorbimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 35

(Risoluzione e recesso del contratto)

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.lgs. n°50/2016, ovvero, la Fondazione può dichiarare risolto il contratto se una o più condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n°50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza da parte dell' Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato.

La Fondazione ENPAIA potrà risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
- qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione

del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché al relativo sgombero delle aree in cui viene svolto il servizio secondo quanto prescritto nei commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 108 del D.lgs. n°50/2016.

Resta ferma la facoltà della Fondazione di poter recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. n°50/2016, fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni.

PARTE X DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36

(Ultimazione dei lavori)

Al termine dei lavori, o a richiesta scritta dell' Appaltatore il Direttore per l'esecuzione e/o il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 37

(Collaudo o regolare esecuzione)

Le procedure di collaudo saranno eseguite in conformità con quanto stabilito dall'art.102 del D.lgs. n°50/2016. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione dei lavori congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Dopo la conclusione effettiva dell'opera l'Appaltatore ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R. o PEC.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

Qualora dal sopralluogo di cui sopra sia constatata dal Direttore dei lavori l'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

Il certificato di ultimazione dei lavori ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

Termini per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione): Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge e delle relative cause, l'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. o PEC, anticipata a mezzo fax o e-mail, all'esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato d'appalto o nel contratto.

Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio di un eventuale procedimento di accordo bonario di cui all'articolo 82.

Alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art.1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Presenza in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 230, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE XI NORME FINALI

Art. 38 (Qualità dei materiali)

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle documentazioni di progetto allegate al presente Capitolato (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, descrizioni e specifiche tecniche, relazioni tecniche e /o prestazionali elaborati grafici).

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I materiali da impegnare devono corrispondere come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari

prescrizioni, devono essere della migliore qualità in commercio in rapporto alla funzione cui sono stati destinati ; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, che a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione per l'esecuzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

L'esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto, nonché a rilasciare tutte le dichiarazioni di conformità e prestazionali riguardanti gli infissi installati al fine di accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente per il "bonus facciate" (Legge n°160 del 27 dicembre 2019, artt. 1 commi 219-224 "Legge di bilancio 2020" e successive modifiche e integrazioni) e bonus fiscale per la sostituzione degli infissi (legge di bilancio 2019 ,legge n.145 del 30 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni) Pertanto alla luce di quanto precedentemente esposto, l'infisso inteso come elemento edilizio completo di controtelaio, telaio vetrate e manigliame dovrà essere certificato dall'installatore e altresì rispondente alle normative previste dai decreti sopra richiamati ,ovvero possedere complessivamente i valori di trasmittanza termica di Legge $U = 1,8W/mqK$ stabiliti per la zona climatica D ove ricade l'immobile ad uso ufficio oggetto del presente intervento.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una

lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Qualora la direzione lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 39

(Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore)

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

- La fedele esecuzione di quanto stabilito dal capitolato e gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in conformità con le pattuizioni contrattuali, in modo che le opere e/o il servizio reso risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi alla regola dell'arte. Ai sensi dell'Art.1659 del codice civile, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di opere aggiuntive o varianti non ordinate per iscritto dalla Fondazione E.N.P.A.I.A.
- L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Fondazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Appaltatore a termini di contratto.
- L'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nel servizio di manutenzione e conduzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché eventuali prove di tenuta.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti nel capitolato.
- La pulizia accurata delle aree di lavoro, delle vie di transito compreso lo sgombero di eventuali materiali di rifiuto.

- L'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena e incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato d'Appalto.
- L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.
- Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro nonché all'attuazione ed al rispetto di tutte le procedure di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- L'Appaltatore è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle Leggi e dal presente Capitolato.
- L'Appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal Committente.

Art. 40

(Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
- le tasse ed altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica autorizzata) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto
- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto i.v.a.; l'i.v.a. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'appalto si intendono i.v.a. esclusa.

Art. 41

(Oneri a carico del Committente)

Il Committente è tenuto a consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni, garantendo l'accesso ai locali oggetto del presente contratto.

Il Committente si impegna a fornire l'acqua nonché l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione dei lavori.

FINE